

TRIBUNALE DI ROSSANO

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DESIGNATO

DOTT. AMBROGIO COLOMBO

letti gli atti ed esaminati documenti della causa iscritta al n. 23/2008 R.G.A.C.;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2012;

- ritenuto opportuno rivisitare l'operato dei Giudici precedentemente alternatisi nella trattazione del presente procedimento rilevando, peraltro, che essi non hanno affrontato *ex professo* alcune questioni;

decidendo in merito alle richieste di **parte convenuta**

- osservato in relazione alla richiesta di **acquisizione ex art. 210 c.p.c.** del verbale redatto dagli agenti di P.M. intervenuti sul luogo del sinistro;

- rilevato che tale documento risulta prodotto in copia;

- ritenuta l'**inammissibilità** della richiesta atteso che:

– a norma degli artt. 11 comma 4 C.d.S.(d.lgs. n. 285/1992) e 21 commi 3 e 4 del Regolamento Attuativo (d.P.R. n. 495/1992), nonché delle generali disposizioni di cui alla l. n. 241/1990 e succ. modif., sono **legittimati ad accedere agli atti** e/o ad ottenere informazioni relative ai sinistri stradali rilevati i soggetti direttamente coinvolti nell'evento, **i soggetti sui quali il fatto ed i provvedimenti successivi possono produrre effetti giuridici diretti o comunque una qualche forma di pregiudizio** (di tipo economico, patrimoniale o di altra natura), nonché i loro rappresentanti, tutori e curatori;

– in pratica possono accedere agli atti e/o ottenere informazioni: i titolari di diritti sui veicoli coinvolti (proprietari, locatori e locatari di veicoli in leasing, ecc.); i conducenti ed i passeggeri dei veicoli coinvolti; le compagnie di assicurazione ed i loro periti accertatori; gli enti previdenziali ed assicurativi che gestiscono le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti (I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc.), i soggetti danneggiati a qualunque titolo dall'evento; i legali che tutelano gli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.;

– per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando o Ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente e che il Comando o l'Ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge (cfr. art. 21 co. 3 e 4 del d.P.R. cit.);

– ritenuto pertanto che la parte interessata avrebbe potuto acquisire autonomamente di propria iniziativa tali informazioni non essendo a tal fine necessario ottenere la previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria la quale, come è noto, non può supplire al

mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. a carico della parte istante (cfr., tra le altre, Cass. n. 149/2003);

- ritenuto, in ogni caso, opportuno procedere all'escussione degli **agenti di P.M.**, indicati nella comparsa di costituzione anche in riferimento al cap. 6;
- rilevato che, al **teste A.**, regolarmente citato sino all'udienza del 13.07.2010 alla quale non compariva, non risulta essere stata inviata, a cura della compagnia convenuta, tempestiva intimazione per le udienze successive;
- ritenuta, pertanto, a norma dell'art. 104, d.att., c.p.c., la Fondiaria SAI decaduta dalla prova;
- osservato, in relazione alla richiesta di acquisizione della **documentazione** di cui alla udienza del 26.10.2011, che essa deve ritenersi ammissibile nei limiti in cui risulta formata in data successiva alla costituzione della compagnia convenuta;
- ritenuto pertanto di facultare la compagnia alla produzione della stessa, salva successiva verifica della ammissibilità e della rilevanza ai fini del presente giudizio;

rilevato che dall'esame dei verbali di udienza emerge che in data 13.07.2010, parte attrice chiedeva la **sostituzione** del teste Flotta perché deceduto e che con coeva ordinanza tale sostituzione veniva autorizzata;

- ritenuta non ammissibile la sostituzione del teste originariamente indicato da parte attrice e risultato poi incapace di rendere la testimonianza;
- considerato, infatti, che la parte ha l'onere di indicare, a pena di decadenza ex art. 183 c.p.c. o 414 c.p.c., tutti i soggetti in grado di confermare i fatti controversi nel giudizio e non è consentita quindi la sostituzione dei testi, che non siano in grado di riferire sui fatti, con altri non originariamente indicati nelle memorie istruttorie ovvero nel ricorso introduttivo;
- ritenuto che ciò valga sia nel caso in cui i testi, indicati e ammessi, siano successivamente deceduti o risultino poi irreperibili, sia nel caso in cui gli stessi testi, regolarmente intimati, compaiano ma non siano in grado, per qualsiasi motivo, di riferire i fatti di causa (per una documentata infermità, per un'improvvisa amnesia, ecc.);
- considerato che, d'altro canto, dal disposto dell'art. 257 c.p.c. si ricava che il Giudice può sentire solo i testi indicati dalle parti, tranne nella ipotesi - da intendersi di stretta applicazione e quindi non suscettibile di applicazione analogica - di cui al comma 1. di tale articolo, che consente, anche d'ufficio, che siano chiamati a deporre i soggetti a cui i testi ammessi si siano riferiti per la conoscenza dei fatti;
- osservato che, peraltro, ai sensi dell'art. 257 co. 2 c.p.c., è ammissibile l'audizione dei testi: a) indicati dalle parti e ritenuti inizialmente superflui ex art. 245 c. 1 c.p.c.; b) indicati dalle parti, ammessi e poi rinunciati ex art. 245 c.2 c.p.c.; c) già escussi;
- ritenuto pertanto di dover condividere quanto affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, ben sintetizzata dalla Cass. n. 4071/1993 la quale ha affermato che *“L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 cod. proc. civ., la cui*

enunciazione deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e che la preclusione ex art. 244 stesso codice ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245, secondo il quale il Giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima della assunzione, con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 cod. proc. civ.";

- ritenuto che non appare aderente alla fattispecie concreta neppure la disciplina di cui all'art. 104 c. 2 disp. att. c.p.c. che fa infatti riferimento alla diversa ipotesi in cui la parte non abbia potuto, per un giustificato motivo, intimare il teste regolarmente indicato ed ammesso dal Giudice e presuppone comunque l'assolvimento dell'onere probatorio della parte;

- ritenuto che non sussistono neppure i presupposti per la rimessione in termini richiesta dall'attrice ex art. 184 *bis* - 153 cpv c.p.c. in quanto la mancata tempestiva indicazione dell'altro teste è dipesa da scelta difensiva e non da causa alla stessa parte non imputabile;

- ritenuto che, in definitiva, l'attore avrebbe potuto e dovuto indicare, nei termini di legge, tutti i testi a conoscenza dei fatti oggetto delle istanze istruttorie ed osservato, che, del resto, i poteri officiosi del Giudice non sono mai preordinati a superare preclusioni e decadenze nelle quali siano incorse le parti;

- ritenuto, pertanto, di dover revocare l'ordinanza del 13.07.2010 (con conseguente irrilevanza dell'attività processuale svolta sulla base della stessa) e di riammettere parte attrice alla prova sui capp. 1, 2 e 3 del ricorso introduttivo con il teste rinunciato e, segnatamente, B. Emilio;

- ritenuta la prova con i medici ivi indicati irrilevante e comunque avente ad oggetto circostanze suscettibili di prova documentale e/o oggetto di indagine tecnica con eventuale CTU in relazione alla quale il Tribunale si riserva di provvedere all'esito della prova orale;

P.Q.M.

a. rigetta la richiesta di acquisizione dell'originale del verbale di sopralluogo redatto dalla P.M. di Rossano;

b. dichiara parte convenuta decaduta dalla prova orale con il teste A. Michele;

c. faculta parte convenuta alla produzione (anche in copia) della documentazione indicata all'udienza del 26.10.2011;

d. visto l'art. 177 c.p.c., revoca l'ordinanza del 13.07.2010 con la quale si autorizzava parte attrice alla sostituzione del teste decaduto;

e. dispone procedersi all'escussione del teste B. Emilio e gli agenti di P.M. indicati nella comparsa di costituzione;

f. fissa per l'escussione del teste B. Emilio e due agenti di P.M. l'udienza del 02.010.2013 ore 11.00, riservandosi sin d'ora, ai sensi dell'art. 245 c.p.c., di ridurre il numero dei testi residui, ove, all'esito dell'udienza, dovesse rilevarsi la sovrabbondanza.

Si comunichi.

Rossano, 15.01.2013

IL GIUDICE DESIGNATO
DOTT. AMBROGIO COLOMBO

IL CASO.it